Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 292 del 14 dicembre 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 111

LEGGE 22 novembre 1988, n. **528.**

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.

LEGGE 22 novembre 1988, n. **529.**

Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.

LEGGE 22 novembre 1988, n. **530.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

LEGGE 22 novembre 1988, n. **531.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

LEGGE 22 novembre 1988, n. 532.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 22 novembre 1988, n. 533.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 novembre 1988, n. **528.**

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dello statuto dell'O.M.T.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TESTO DEGLI EMENDAMENTI

1) *Emendamenti all'articolo 38 dello Statuto dell'OMT - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

Les langues officielles de l'Organisation sont le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le russe.

2) *Emendamenti al paragrafo 12 delle regole finanziarie allegate allo Statuto - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

Les Membres de l'Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier mois de l'exercice financier pour lequel elle est due. Le montant de cette contribution, décidé par l'Assemblée, sera communique aux Membres six mois avant le début des exercices financiers durant lesquels se tient l'Assemblée générale et deux mois avant le début des autres exercices financiers. Toutefois, le Conseil pourra accepter des cas d'arriérés justifiés résultant des différents exercices financiers en vigueur dans différents pays.

1) *Emendamenti all'articolo 37 dello Statuto dell'OMT - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 93 (IV).*

1. Les présents Statuts ainsi que toutes les déclarations d'acceptation des obligations inhérentes à la qualité de Membre doivent être déposés auprès du Gouvernement espagnol.

2. Le Gouvernement espagnol informe tous les Etats en ayant le droit, de la reception des déclarations mentionnées au paragraphe 1 et des notifications en conformité des dispositions des articles 33 et 35, et de la date d'entrée en vigueur des amendements à ces Statuts.

2) *Emendamenti al paragrafo 13 delle regole finanziarie allegate - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 92 (IV).*

a) Un Membre en retard d'une année ou plus dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut être élu au Conseil executif, ni exercer des fonctions au sein des organes de l'Assemblée générale.

b) Un Membre en retard d'une année ou plus dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation et qui n'a pas pu expliquer la nature des circonstances qui l'empêchent de procéder à ce paiement et n'a pas indiqué les mesures qu'il prendra pour régler ses arriérés versera en sus de ses arriérés, une compensation supplémentaire de deux pour cent desdits arrieres.

c) Un Membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation se verra retirer le privilège dont bénéficient les

Membres sous la forme de services et du droit de vote à l'Assemblée générale et au Conseil, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années financières écoulées. A la demande du Conseil, l'Assemblée peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote et à bénéficier des services de l'Organisation, si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

1) *Emendamenti all'articolo 14 dello Statuto dell'OMT - New Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 134 (V).*

1-*bis*. L'Etat hôte du siège de l'Organisation dispose da façon permanente d'un siège supplémentaire au Conseil exécutif qui n'est pas affecté par la procedure prevue au paragraphe 1 precedent en ce qui concerne la repartition géographique des sièges de l'Organisation.

2) *Emendamenti all'articolo 15 dello Statuto dell'OMT - New Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 135 (V).*

Les mandats des Membres du Conseil arrivés à expiration ne sont pas immediatement renouvelables à moins que le renouvellement immédiat d'un mandat soit indispensable pour maintenir une répartition géographique juste et équitable. Dans ce cas, la recevabilité de la demande de renouvellement doit être obtenue à la majorité des Membres effectifs, presents et votants.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

---

1) *Emendamenti all'articolo 38 dello Statuto dell'OMT - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese, l'arabo, lo spagnolo ed il russo.

2) *Emendamenti al paragrafo 12 delle regole finanziarie allegate àllo Statuto - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

I Membri dell'Organizzazione effettueranno il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per il quale esso è dovuto. L'importo di detto contributo, deciso dall'Assemblea, sarà comunicato ai Membri sei mesi prima dell'inizio degli esercizi finanziari nel corso dei quali ha luogo l'Assemblea generale e due mesi prima dell'inizio degli altri esercizi finanziari. Il Consiglio potrà tuttavia accettare, qualora siano giustificati, casi di arretrati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei vari paesi.

1) *Emendamenti all'articolo 37 dello Statuto dell'OMT - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 93 (IV).*

1. I presenti Statuti, nonchè tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, dovrano essere depositati presso il Governo spagnolo.

2. Il Governo spagnolo informerà tutti gli Stati aventi diritto, del ricevimento delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, nonchè delle notifiche, ai sensi delle disposizioni degli articoli 33 e 35, e della data di entrata in vigore degli emendamenti a detti Statuti.

2) *Emendamenti al paragrafo 13 delle regole finanziarie allegate - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 92 (IV).*

a) Un Membro, che sia in ritardo di un anno o più nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, non può essere eletto al Consiglio esecutivo, nè svolgere funzioni in seno agli organi dell'Assemblea generale.

b) Un Membro, che sia in ritardo di un anno o più nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, che non abbia potuto spiegare la natura delle circostanze che gli impediscono di procedere al pagamento e che non abbia indicato le misure che prenderà al fine di saldare detti arretrati, verserà, oltre ai suoi arretrati, una integrazione supplementare equivalente al due per cento di detti arretrati.

c) Un Membro, che sia in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, si vedrà ritirare il privilegio di cui beneficiano i

Membri sotto forma di servizi e di diritto di voto all'Assemblea generale ed al Consiglio, qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o superiore al contributo da lui dovuto per i due anni finanziari trascorsi. Su domanda del Consiglio, l'Assemblea potrà tuttavia autorizzare detto Membro a partecipare al voto ed a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, qualora essa constati che l'inadempienza è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

1) *Emendamenti all'articolo 14 dello Statuto dell'OMT - Nuova Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 134 (V).*

1-*bis*. Lo Stato che ospita la sede dell'Organizzazione dispone in maniera permanente di un seggio supplementare al Consiglio esecutivo, che non ricade sotto la procedura prevista al paragrafo 1 precedente per quanto riguarda la ripartizione geografica dei seggi dell'Organizzazione.

2) *Emendamenti all'articolo 15 dello Statuto dell'OMT - Nuova Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 135 (V).*

I mandati dei Membri del Consiglio che siano giunti a scadenza non sono immediatamente rinnovabili, a meno che l'immediato rinnovo di un mandato sia indispensabile per mantenere una ripartizione geografica giusta ed equa. In tal caso, l'accoglimento della domanda di rinnovo deve essere ottenuto a maggioranza dei Membri effettivi, presenti e votanti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1 della legge:

Lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo è stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1018.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1931):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 24 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° febbraio 1988, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1154):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 luglio 1988, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 1154/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

88G0587

LEGGE 22 novembre 1988, n. 529.

Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dello statuto dell'AIEA.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AMENDEMENT DE L'ARTICLE VI DU STATUT DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Remplacer l'alinéa A.1 par le texte suivant:

« 1. Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les dix Membres de l'Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l'énergie atomique, y compris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l'énergie atomique, y compris la production de matières brutes, dans chacune des régions suivantes où n'est situé aucun des dix Membres visés ci-dessus:

1) Amérique du Nord
2) Amérique latine
3) Europe occidentale
4) Europe orientale
5) Afrique
6) Moyen-Orient et Asie du Sud
7) Asie du Sud-Est et Pacifique
8) Extrême-Orient ».

Au nom du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, je, soussigné Andronico Oduogo Adede, Directeur de la Division juridique du Secrétariat, certifie par le présent document que le texte reproduit ci-dessus, dont les versions anglaise, chinoise, espagnole, francaise et russe font également foi, est celui de l'amendement à l'article VI du Statut de l'Agence approuvé par la Conférence générale le 27 septembre 1984, conformément aux dispositions de l'alinéa C.i) de l'article XVIII du Statut.

le 30 octobre 1984

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO VI DELLO STATUTO DELL'AIEA

Sostituire il paragrafo A.1 con il testo seguente:

« 1. Il Consiglio uscente dei Governatori designa come Membri del Consiglio i dieci Membri dell'Agenzia più qualificati nel settore della tecnologia dell'energia atomica, ivi compresa la produzione di materie grezze, e il Membro più qualificato nel settore della tecnologia dell'energia atomica, ivi compresa la produzione di materie grezze, in ciascuna delle seguenti regioni in cui non si trovi nessuno dei dieci Membri di cui sopra:

1) Nord America

2) America Latina

3) Europa occidentale

4) Europa orientale

5) Africa

6) Medio Oriente e Asia del Sud

7) Sud Est asiatico e Pacifico

8) Estremo Oriente ».

A nome del Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, il sottoscritto Andronico Oduogo Adede, Direttore della Divisione Giuridica del Segretariato, attesta col presente documento che il testo sopra riportato, le cui versioni inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, è quello dell'emendamento all'articolo VI dello Statuto dell'Agenzia approvato dalla Conferenza Generale il 27 settembre 1984 conformemente alle disposizioni del paragrafo C.i) dell'Articolo XVIII dello Statuto.

30 ottobre 1984

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1 della legge:

Lo statuto dell'AIEA è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 27 settembre 1957, n. 876.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2029):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 dicembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 1988.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1145):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1988.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 1145/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

88G0588

LEGGE 22 novembre 1988, n. 530.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE

Il Governo Italiano ed
il Consiglio Federale Svizzero

al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere onde :

- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente ed indirettamente operano nel settore della pesca professionale ;
- consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero ;
- contribuire alla difesa ed al miglioramento dell'ambiente acquatico,

stipulano la seguente Convenzione :

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Campo di applicazione)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei Laghi Maggiore (Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonchè quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Art. 2

(Commissione)

1 - Le finalità della presente Convenzione , nonchè l'applicazione delle normative inerenti alle attività di pesca nelle acque italo - Svizzere sono perseguite dalla Commissione italo-svizzera per la pesca.

2 - La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari . Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia.

3 - I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari.

4 - Ai Commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti :

a) svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attività consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle Autorità competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti ;

b) scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati ;

c) curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtù di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle Autorità competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni ;

d) nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni.

5 - Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti :

a) preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione ;

b) dirimere controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione della presente Convenzione ;

c) elaborare un regolamento interno ;

d) approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 3

(Licenza di pesca)

Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Art. 4

(Attrezzi di pesca consentiti)

1 - Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione.

2 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

TITOLO III

MODALITA' DI PESCA VIETATE

Art. 5

(S i s t e m i)

1 - E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparecchio fisso o mobile, il quale impe

disca il passaggio dei pesci per più di una meta' della larghezza del corso d'acqua , misurata ad angolo retto dalla riva.

2 - La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva , o sulle due rive opposte, non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

3 - E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attività di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo .

4 - E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche,narcotiche ed esplosive, nonchè della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio ad onde.

5 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature , salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca.

6 - E' vietato catturare i pesci con le mani.

7 - E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria .

8 - Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Art. 6

(Z o n e)

1 - La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla metà della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.

2 - E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche,dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonchè dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso.

3 - Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.

4 - Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

TITOLO IV

LIMITAZIONI PROTETTIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 7

(Lunghezze minime dei pesci)

1 - Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perchè la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti :

Trota del lago	cm.	30
Trota del fiume	cm.	22
Salmerini (Salvelinus Alpinus, Salvelinus Fontinalis)	cm.	25
Coregone Lavarello	cm.	30
Coregone Bondella	cm.	25
Temolo	cm.	30
Luccio : nel Lago Maggiore	cm.	40
nel Lago di Lugano	cm.	45
Pesce Persico : nel Lago Maggiore	cm.	16
nel Lago di Lugano	cm.	18
Persico Trota	cm.	20
Luccioperca	cm.	40
Carpa	cm.	30
Tinca	cm.	25
Anguilla	cm.	40
Agone	cm.	20

2 - Per comprovate ragioni tecniche i Commissari possono curare la emanazione di provvedimenti necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonchè a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Art. 8

(Periodi di divieto)

1 - I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci.

2 - I periodi minimi di divieto sono:

Trota nel lago	:	12 settimane
Salmerini	:	10 settimane
Temolo	:	10 settimane
Coregone Lavarello	:	8 settimane
Coregone bondella	:	10 settimane
Luccio	:	4 settimane
Pesce Persico	:	8 settimane
Persico trota	:	8 settimane
Luccioperca	:	8 settimane
Carpa	:	4 settimane
Agone	:	4 settimane
Tinca	:	4 settimane

Art. 9

(Reimmissione in acqua di esemplari protetti)

I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8, nonchè quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7 debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Art. 10

(Divieto della pesca dei gamberi)

Nelle acque oggetto della Convenzione la pesca dei gamberi è vietata.

TITOLO V

DEROGHE

Art. 11

(Provvedimenti restrittivi)

Ciascuno dei due Commissari può curare nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato l'emanazione di provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.

Art. 12

(Provvedimenti estensivi)

Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purchè i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalità della presente Convenzione.

Art. 13

(Autorizzazione alla pesca scientifica)

L'autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, a persone nominalmente indicate.

TITOLO VI

NORME A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 14

(Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione)

1 - E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'art. 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità.

2 - Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedono estirpazione di piante acquatiche o palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.

3 - Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto".

4 - Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorità competente ed ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca.

5 - I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Art. 15

(Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale)

1 - Le autorizzazioni previste dall' Art. 14 potranno essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici .

2 - Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell' Art. 14 il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento , obblighi ittiogenici commisurati ai danni provocati nonchè il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile .

Art. 16

(Semina di materiale ittico)

1 - Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da Enti Pubblici,

da Associazioni o da Privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.

2 - Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.

TITOLO VII

ATTIVITA' PROMOZIONALE

Art. 17

(Scambio annuale di informazioni sulle attività)

1 - La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti , alle operazioni di miglioramento ambientale , alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci..

2 - A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 18

(Ricerca scientifica)

I due Stati promuovono la ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della presente Convenzione.

Art. 19

(Stabilimenti di piscicoltura)

Ciascuno dei due Stati si impegna , ognuno per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20

(V i g i l a n z a)

1 - L'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attività di pesca, nonchè alla corretta applicazione della presente Convenzione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio .

2 - Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva.

3 - Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.

4 - Gli agenti possono domandare alle Autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonchè il pescato catturato illecitamente.

Art. 21

(Atti a danno degli agenti)

1 - Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dello art. 20 della presente Convenzione , gli Agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato.

2 - Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'ordinamento di quest'ultimo.

Art. 22

(Procedimento in caso di infrazione)

1- Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme , persegue chiunque , trovandosi sul proprio territorio , abbia violato , nel territorio dell'altro Stato , le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione .

2 - Al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove è stata commessa, a seguito della trasmissione , per via ufficiale, del relativo processo verbale alle Autorità competenti dell' altro Stato.

3 - Tuttavia non si procederà a perseguire l'infrazione qualora il contravventore sia stato già giudicato con sentenza non più soggetta ad impugnazione ovvero se l'infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena inflittagli od al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo .

4 - Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso . L' importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l'infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge .

TITOLO IX

RELAZIONI TRA AUTORITA'

Art. 23

(Rapporti tra Autorita')

1 - Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalità dgli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni.

2 - I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro .

Art. 24

(Spese di funzionamento)

1 - Ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissiọ ne.
2 - Le spese inerenti ai lavori di ricerca previsti dall' Art. 18 saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione .
3 - Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in ba se al precedente comma, lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

(Disposizioni esecutive)

Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scam bio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni .

Art. 26

(Abrogazione di disposizioni anteriori)

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abroga - te tutte le disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-sviz- zere , in particolare :

- La Convenzione aggiuntiva dell' 8 luglio 1898 alla Convenzione dell' 8 novembre 1882 tra la Svizzera e l' Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati ;
- La Convenzione del 13 giugno 1906 tra la Svizzera e l' Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati ;
- La dichiarazione complementare del 15 gennaio 1907 a detta Convenzione
- L' atto aggiuntivo dell'8 febbraio 1911 alla Convenzione del 13 giugno 1906 ;
- Lo Scambio di Note del 13 ottobre e 19 dicembre 1947 , del 1° e 16 marzo 1948 del 13 e 27 novembre 1950 tra la Svizzera e l'Italia sull'applicazione delle disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati .

Art. 27

(Modifica della Convenzione)

1 -I Governi dei due Stati possono , di comune accordo , modificare la presente Convenzione .

2 -Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall' Articolo 28, primo capoverso .

Art. 28

(Entrata in vigore e denuncia)

1 -Ciascuno dei due Stati notificherà all' altro l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione , che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima di queste Note .

2 -Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma il 19 marzo 1986

in due originali , in lingua italiana.

PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
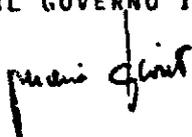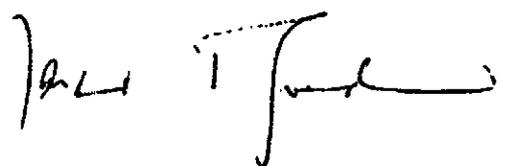
[firma] [firma]

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1847):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 febbraio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 1° giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1149):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 1149/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

788G0589

LEGGE 22 novembre 1988, n. 531.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia già esistenti ;

convinti dell'importanza che lo sviluppo delle relazioni turistiche tra i due Paesi puó assumere, non solo a favore delle rispettive economie, ma anche per propiziare una più approfondita conoscenza tra i due popoli;

nell'intento di avviare una piú stretta collaborazione nel campo del turismo e di rendere tale collaborazione quanto più fruttuosa possibile;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione, nel rispetto delle normative interne vigenti, per intensificare e stimolare il movimento turistico delle persone e l'interscambio di documenti e di materiale di propaganda turistica. A tal fine esse favoriranno il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi

Particolare cura sará dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo educativo, sociale e giovanile e, per quanto riguarda l'Italia, il cosiddetto turismo di ritorno.

Articolo 2

Le Parti Contraenti avvieranno iniziative di promozione turistica intese ad incrementare l'interscambio e far conoscere le risorse storico-ambientali dei due Paesi allo scopo di sostenere e intervenire in manifestazioni culturali, artistiche e sportive.

Articolo 3

Le Parti Contraenti procederanno allo scambio di informazioni e di esperienze interessanti il turismo, che includa, tra l'altro, informazioni di carattere legale, statistiche, sistemi logistici, ordinamenti interni, sviluppo e valutazione di progetti turistici.

Articolo 4

Le Parti Contraenti favoriranno la formazione di tecnici e di personale specializzato in materia turistica ed a tal fine ognuna di esse offrirá, secondo le sue possibilitá, borse di studio, disponibilitá di posti e di tirocini ai cittadini dell'altra Parte, nei rispettivi istituti e centri di formazione turistica.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti Contraenti appoggerá, per quanto possibile, le proposte che l'altra Parte riterrá di formulare, in materia di cooperazione tecnica e assistenza nella realizzazione di costruzioni, forniture ed investimenti in genere nel settore turistico.

Articolo 6

Ciascuna delle Parti Contraenti consentirá l'istituzione, rispettivamente a Roma e a Caracas, di un Ufficio di Rappresentanza incaricato di promuovere lo sviluppo dell'interscambio turistico, senza esercitare alcuna attivitá di carattere commerciale.

Articolo 7

Al fine di dare esecuzione al presente Accordo ed allo scopo di dare corso ad un effettivo interscambio sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista composta da funzionari delle Amministrazioni Centrali competenti e degli Enti Nazionali per il Turismo designati dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Venezuela.

La Commissione si riunirá alternativamente a Roma e a Caracas su iniziativa di una delle Parti Contraenti e sará presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive Delegazioni.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerá in vigore nella data in cui le Parti si comunicheranno il perfezionamento del procedimento previsto dalle rispettive legislazioni.

Articolo 9

Il presente Accordo avrá una durata di cinque (5) anni e si prorogherá per periodi uguali e successivi, salvo che una delle Parti notifichi all altra, per iscritto, la sua intenzione di porgli fine, almeno sei (6) mesi prima della data in cui si desideri dargli termine.

Fatto a Caracas, il 1°/4/1987 , in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede ed aventi lo stesso contenuto.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Massimiliano Bandini
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

Per il Governo della Repubblica del Venezuela

Simon Alberto Consalvi
Ministro delle Relazioni Estere

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1932):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 24 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° febbraio 1988, con pareri delle commissioni V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1146):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 1146/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

88G0590

LEGGE 22 novembre 1988, n. 532.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

La Repubblica Italiana

e la Repubblica Argentina

desiderando intensificare la cooperazione tra i due Stati nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile,

considerato che i due Stati sono entrambi parti delle Convenzioni dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile,del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e del 18 marzo 1970 sull'ottenimento di prove all'estero in materia civile o commerciale,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

ARTICOLO 2

AUTORITA'

1. Ai fini della presente Convenzione per autorità giudiziaria si intende ogni autorità delle Parti che sia competente secondo la legge nazionale nei procedimenti previsti dalla Convenzione stessa.

2. Ai fini della presente Convenzione autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Argentina il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.

ARTICOLO 3

PROTEZIONE GIURIDICA

1.I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle autorità giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.

ARTICOLO 4

DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte non potrà essere imposta in ragione della loro qualità di stranieri, o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" è condannata con una sentenza passata in giudicato emessa dall'autorità giudiziaria di una delle Parti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte.
L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformità dell'articolo 23 della presente Convenzione.
L'autorità giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limiterà ad accertare se la sentenza sulle spese è diventata esecutiva.

ARTICOLO 5

GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili e per il contenzioso amministrativo.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nelle stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonché delle altre facilitazioni previste in materia dalla legge di tale ultima Parte.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze.

4. Le facilitazioni previste ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono accordate sulla base di certificati rilasciati dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti tale certificazione sarà rilasciata dalle autorità competenti della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 6

VALIDITA' DEGLI ATTI PUBBLICI

Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di ciascuna delle Parti hanno nell'altra Parte l'efficacia probatoria dei corrispondenti atti di tale ultima Parte.

ARTICOLO 7

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorità dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art.23, par. 1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

INFORMAZIONI IN MATERIA LEGALE

Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella lingua della Parte richiesta, informazioni, non corredate da traduzione, riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come informazioni concernenti la giurisprudenza.

ARTICOLO 9

TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile così come altri atti sullo stato e la capacità delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiesta lo consenta.

ARTICOLO 10

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste dalla presente Convenzione per il tramite delle loro autorità centrali, a meno che singole disposizioni della presente Convenzione non dispongano altrimenti.

ARTICOLO 11

PERSONE GIURIDICHE

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, in quanto ad esse riferibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti .

ARTICOLO 12

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

L'assistenza giudiziaria nonchè il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 13

OBBLIGO DELL'ASSISTENZA

Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonchè all'acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.

ARTICOLO 14

COMMISSIONI ROGATORIE

La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare:

a) l'autorità giudiziaria richiedente;

b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove possibile;

c) il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta;

d) l'identità ,il luogo di residenza o di dimora, la cittadinanza, la professione delle parti e, eventualmente, dei loro rappresentanti;

e) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare.

ARTICOLO 15

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si applicherà la legge della Parte richiesta. Peraltro qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme , la Parte richiesta seguirà tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta l'esecuzione della commissione rogatoria, tale ultima Parte, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, richiederà alla Parte richiedente tutti i dati e gli elementi complementari necessari.

3. La Parte richiesta farà conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se e per quanto non in contrasto con la legge della Parte richiesta.

4. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti alla Parte richiedente.
La commissione rogatoria deve essere eseguita al più presto possibile.
Qualora non sia stato possibile dare seguito alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti al più presto possibile indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

ARTICOLO 16

DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorità che ha notificato ovvero da un attestato di quest'ultima autorità certificante il modo,

il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.

La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta e o l'attestato comprovanti la notificazione.

ARTICOLO 17

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI.

Ciascuna Parte può a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

ARTICOLO 18

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE.

1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire, in qualità di testimone o di perito, dinanzi alla propria autorità giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere obbligata a comparire a seguito di detta citazione.
La parte richiesta procederà pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza tuttavia comminare ed eseguire le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.

2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennità previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovrà specificarne gli importi.

ARTICOLO 19

SPESE

Sono a carico della Parte richiesta le spese derivanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, ad eccezione delle indennità e delle altre spese relative alla esecuzione di perizie nonchè di quelle derivanti dalla esecuzione di commissione rogatoria in particolari forme domandate dalla parte richiedente ai termini dell'art. 15,par.1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 20

LINGUE

1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E DI ALTRI PROVVEDIMENTI.

ARTICOLO 21

OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte nonchè le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.

ARTICOLO 22

CONDIZIONI RICHIESTE

1. Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorità giudiziarie di ciascuna Parte nonchè le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parto, salvo quanto disposto dall'art.12 della presente Convenzione, alle seguenti condizioni:

a) le sentenze siano state pronunciate da una autorità giudiziaria competente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

b) la parte soccombente sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, per quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;

c) la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata e sia esecutiva secondo la legge della Parte ove è stata emessa;

d) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta

e) nessuna autorità giudiziaria della Parte richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda davanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a, l'autorita giudiziaria è considerata competente se:

a) alla data della presentazione della domanda il convenuto aveva la residenza o il domicilio sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività, a carattere industriale, agricolo, commerciale o finanziario di un suo stabilimento, di una sua succursale o di una sua agenzia siti nel territorio di detta Parte;

c) per accordo espresso o tacito delle parti l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o avrebbe dovuto essere eseguita nel territorio di detta Parte;

d) in materia di responsabilità extra- contrattuale il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;

e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detta autorità giudiziaria sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo relativo alla determinazione dell' autorità competente, sempre che la legge della Parte richiesta non vi si opponga;

f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

h) la decisione ha ad oggetto lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

i) la controversia ha ad oggetto una obbligazione alimentare e l'attore era residente o domiciliato nella Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

3. Le decisioni provvisoriamente esecutive di ciascuna Parte , benchè suscettibili di ricorso ordinario, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte alle condizioni previste dal presente articolo, in quanto ad esse applicabili, se decisioni dello stesso tipo possono essere ivi emesse o eseguite.

ARTICOLO 23

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE

1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione può essere presentata direttamente dalla persona interessata alla autorità giudiziaria competente della Parte ove la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita.

In tale caso la documentazione menzionata al paragrafo 2 dovrà essere munita della 'apostille' prevista dall'art. 4 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961.
Le Parti potranno tuttavia sopprimere tale formalità mediante intesa amministrativa.

2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione deve essere corredata da:

a) una copia della decisione certificata conforme all'originale;

b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa, ovvero che essa è munita di formula esecutiva;

c) in caso di decisione pronunciata in contumacia una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto e, nel caso di incapacità , documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che ciò non risulti dal contenuto della decisione.

d) una traduzione certificata conforme dei documenti di cui alle lettere a, b, c del presente paragrafo secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente Convenzione.

ARTICOLO 24

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Le transazioni concluse davanti alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte.

L'istanza sarà predisposta in conformità dell'articolo 23 della presente Convenzione.

ARTICOLO 25

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni si limita a verificare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

Tale autorità giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell' autorità giudiziaria dell'altra Parte è vincolata agli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni che devono essere riconosciute.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzionè sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica. La denuncia avrà effetto il primo giorno del meso successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative alla assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale della Convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmata a Roma il 1 agosto 1887.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987

in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina
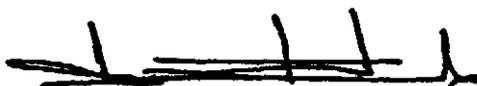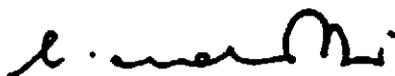
Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2482):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 15 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 aprile 1988, con pareri delle commissioni II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1142):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 novembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

88G0591

LEGGE 22 novembre 1988, n. 533.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Scambio degli atti dello stato civile

ARTICOLO 1

Ciascuna delle Parti darà comunicazione all'altra degli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e concernenti i cittadini di tale ultima Parte.

Ciascuna delle Parti darà altresì comunicazione all'altra delle annotazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del presente Accordo su tutti gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e relativi ai cittadini di tale ultima Parte, trasmettendo copia degli atti contenenti l'annotazione.

Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di comunicazione quando la persona cui si riferiscono sia cittadino dell'altra Parte, ne assuma la cittadinanza oppure sia nata in detta Parte.

ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente: gli ufficiali dello stato civile argentino effettueranno la comunicazione mediante invio delle copie integrali degli atti. Per gli atti di nascita dovrà inoltre essere indicata l'ultima residenza in Italia del genitore o dei genitori italiani. Per gli atti di morte dovrà inoltre essere indicata l'ultima residenza del defunto in Italia. Infine per gli atti di matrimonio dovrà essere indicata l'ultima residenza in Italia del coniuge cittadino italiano ovvero di ambedue cittadini italiani. In tali casi se l'ultima residenza in Italia non fosse nota, l'ufficiale dello stato civile farà constare tale circostanza.

Gli ufficiali dello stato civile italiano effettueranno la comunicazione servendosi dei moduli plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, di cui agli allegati A (atti di nascita), B (atti di matrimonio) e C (atti di morte) annessi al presente accordo, completandoli con i seguenti dati qualora risultino dall'atto:

A (atti di nascita): ora della nascita

B (atti di matrimonio): paternità, maternità e cittadinanza dei coniugi

C (atti di morte): paternità e maternità del defunto, residenza, professione e causa della morte.

Se non risultano dall'atto i dati sopra indicati, l'ufficiale dello stato civile farà constare tale circostanza.

Qualora le autorità argentine introducano moduli per la trasmissione degli atti dello stato civile o qualora le autorità italiane modifichino o sostituiscano i moduli di cui agli allegati A, B e C, tali moduli saranno utilizzati ai fini delle comunicazioni di cui al presente Accordo, sempre che le Parti si notifichino per via diplomatica il loro assenso a tal fine.

ARTICOLO 3

Gli Ufficiali dello stato civile rilasceranno in esenzione di qualsiasi diritto e tassa e trasmetteranno senza spese, almeno una volta ogni due mesi, al competente Ufficio consolare dell'altra Parte, i documenti di matrimonio e di morte di cui all'articolo 1.

I documenti di nascita saranno rilasciati e trasmessi secondo le medesime modalità ed alle stesse condizioni, ogniqualvolta detto Ufficio consolare o gli interessati ne facciano richiesta all'Ufficiale dello stato civile competente.

ARTICOLO 4

Gli ufficiali dello stato civile delle Parti potranno richiedersi direttamente copia autentica dei documenti dei propri archivi ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni indicate negli articoli precedenti e si presteranno all'uopo l'opportuna collaborazione.

In tal caso detti documenti saranno rilasciati e trasmessi direttamente, senza spese per il destinatario.

ARTICOLO 5

Sono fatte salve le disposizioni di diritto interno che limitano la pubblicità di taluni dati dello stato civile delle persone, in particolare a tutela della vita privata e familiare.

TITOLO II

Esenzione dalla legalizzazione

ARTICOLO 6

Ciascuna delle Parti accetterà senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati:

A) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità, la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati;

B) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile.

Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticità dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorità delle Parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.

T I T O L O III

Disposizioni finali

ARTICOLO 7

Qualsiasi divergenza che sorga in relazione all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo sarà risolta dalle Parti per via diplomatica.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Esso entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Peraltro le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 saranno applicabili allo scambio degli atti dello stato civile tra le Parti per quanto riguarda ciascuna Provincia e la Capitale Federale della Repubblica Argentina dalle date in cui il Ministero delle Relazioni Esterne e del Culto notificherà al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana la recezione di dette disposizioni da parte di ciascuno di tali distretti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Esso potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti. In tale caso cesserà di avere vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di notifica della denuncia.

FATTO a Roma il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentottantasette in doppio originale, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
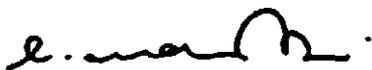
PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA REPUBBLICA ARGENTINA

ALLEGATO A

FORMULA A

1	STATO: ITALIA ÉTAT:	2	SERVIZIO DELLO STATO CIVILE: SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL DE

3	**ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA N°** EXTRAIT DE L'ACTE DE NAISSANCE N°		
4	DATA E LUOGO DI NASCITA DATE ET LIEU DE NAISSANCE	Jo / Mo / An	
5	COGNOME NOM		
6	PRENOMI PRÉNOMS		
7	SESSO SEXE	8 PADRE PÈRE	9 MADRE MÈRE
5	COGNOME NOM		
6	PRENOMI PRÉNOMS		
10	ALTRE ENUNCIAZIONI DELL'ATTO AUTRES ÉNONCIATIONS DE L'ACTE		
11	DATA DEL RILASCIO FIRMA E BOLLO DATE DE DÉLIVRANCE SIGNATURE SCEAU	Jo / Mo / An	

SYMBOLES / SIMBOLI / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ /
SYMBOLEN / SIMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI

- Jo Giorno / Jour / Tag / Day / Día / Ἡμέρα / Dag / Dia / Gün / Dan
- Mo Mese / Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Maand / Mês / Ay / Mesec
- An Anno / Année / Jahr / Year / Año / Ἔτος / Jaar / Ano / Yil / Godina
- M Maschile / Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / Ἄρρεν / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muški
- F Femminile / Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Θῆλυ / Vrouwelijk / Feminino / Kadin / Ženski
- Mar Matrimonio / Mariage / Eheschliessung / Marriage / Matrimonio / Γάμος / Huwelijk / Casamento / Evlenme / Zaključenje braka
- Sc Separazione personale / Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación personal / Χωρισμός ἀπό τραπέζης καί κοίτης / Scheiding van tafel en bed / Separacão de pessoas e bens / Ayrilik / Fizička rastava
- Div Divorzio / Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαζύγιον / Echtscheiding / Divórcio / Boşanma / Razvod
- A Annullamento / Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / Ἀκύρωσις / Nietigverklaring / Anulacão / Iptal / Poništenje
- D Morte / Décès / Tod / Death / Defunción / Θάνατος / Overlijden / Óbito / Ölümü / Smrt
- Dm Morte del marito / Décès du mari / Tod des Ehemannes / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοῦ συζύγου / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanin ölümü / Smrt muža
- Df Morte della moglie / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / Θάνατος τῆς συζύγου / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976
EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*
AUSZUG. AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976
EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976
CERTIFICACION EXPEDIDA EN APPLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976
UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976
CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENCAO ASSINADA EM VIENNA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976
VIYANADA 8 EYLUL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK
IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

1	Stato / Staat / Country / Estado / Κράτος / Staat / Estado / Devlet / Država
2	Servizio dello stato civile / Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική Ἀρχή τοῦ (ἢ τῆς ἢ τῶν) / Dienst van de burgerlijke stand van / Servicos do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba
3	Estratto dell'atto di nascita n. / Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. / Extract from birth registration no. / Certificacion del acta de naci miento n°. / Ἀπόσπασμα ληξιαρχικῆς γεννήσεως ἀριθ. / Uittreksel uit de geboorteakte nr. / Certidão do assento de nascimento n° / Doğum sicili örneği No. / Izvod iz matične knjige rodjenih br.
4	Data e luogo di nascita / Tag und Ort der Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καὶ τόπος γεννήσεως / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mjesto rodjenja
5	Nome / Name / Apellidos / Ἐπώνυμον / Naam / Apelidos / Soyadi / Prezime
6	Cognome / Vornamen / Forenames / Nombre propno / Ὀνόματα / Voornamen / Nome próprio / Adi / Ime
7	Sesso / Goschlecht / Sex / Sexo / Φύλον / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti / Pol
8	Padre / Valer / Father / Padre / Πατήρ / Vader / Pai / Baba / Otac
9	Madre / Mutter / Mother / Madre / Μήτηρ / Moeder / Mãe / Ana / Majka
10	Altre enunciazioni dell'atto / Andere Angaben aus dem Eintrag / Other particulars of the registration / Otros datos del acta / Ἕτεραι ἐγγραφαὶ τῆς πράξεως / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme ait diğer bilgiler / Drūgi podaci iz izvoda
11	Data di rilascio, firma, bollo / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία, ἐκδόσεως, ὑπογραφή, σφραγίς / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş, tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat

* Ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 7 della presente Convenzione:

— Le iscrizioni sono scritte in caratteri romani di stampa, possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto al quale si riferiscono.

— Le date sono scritte in cifre arabe, indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati da due cifre, l'anno da quattro cifre. I nove primi giorni del mese e i nove primi mesi dell'anno sono designati dalle cifre che vanno dallo 01 allo 09

— Il nome di ogni luogo che si trovi in uno Stato diverso dallo Stato che ha rilasciato l'estratto deve essere seguito dal nome dello Stato nel quale tale luogo si trova.

— I simboli Mar, Sc, Div, A, D, Dm e Df sono seguiti dalla data e luogo dell'evento. Il simbolo Mar è inoltre seguito da nome e cognome del coniuge

— Se la formulazione dell'atto non permette la compilazione di una casella o di parte di una casella, queste vengono annullate mediante un tratto

— L'aggiunta di altre caselle o simboli è soggetta al previo accordo della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

ALLEGATO B

FORMULA B

1	STATO: ITALIA ÉTAT:	2	SERVIZIO DELLO STATO CIVILE SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL DE

3	ESTRATTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO N° EXTRAIT DE L'ACTE DE MARIAGE N°		
4	DATA E LUOGO DEL MATRIMONIO DATE ET LIEU DU MARIAGE	Jo / Mo / An	
		MARITO	MOGLIE
7	COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO NOM AVANT LE MARIAGE		
8	PRENOMI PRÉNOMS		
9	DATA E LUOGO DI NASCITA DATE ET LIEU DE NAISSANCE	Jo / Mo / An	Jo / Mo / An
10	COGNOME DOPO IL MATRIMONIO NOM APRÈS LE MARIAGE		
11	ALTRE ENUNCIAZIONI DELL'ATTO AUTRES ÉNONCIATIONS DE L'ACTE		
12	DATA DEL RILASCIO FIRMA E BOLLO DATE DE DÉLIVRANCE SIGNATURE SCEAU	Jo / Mo / An	

SYMBOLES / SIMBOLI / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ /
SYMBOLEN / SIMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI

- Jo Giorno / Jour / Tag / Day / Día / Ἡμέρα / Dag / Dia / Gün / Dan
- Mo Mese / Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Maand / Mês / Ay / Mesec
- An Anno / Année / Jahr / Year / Año / Ἔτος / Jaar / Ano / Yil / Godina
- Sc Separazione personale / Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación personal / Χωρισμός ἀπό τραπέζης καί κοίτης / Scheiding van tafel en bed / Separação de pessoas e bens / Ayrilik / Fizička rastava
- Dv Divorzio / Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαζύγιο / Echtscheiding / Divórcio / Bosanma / Razvod
- A Annullamento / Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / Ἀκύρωσις / Nietigverklaring / Anulação / Iptal / Poništenje
- Dm Morte del marito / Décès du mari / Tod des Ehemannes / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοῦ συζύγου / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanin ölümü / Smrt muža
- Df Morte della moglie / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / Θάνατος τῆς συζύγου / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene.

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976
EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976
AUSZUG. AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976
EXTRACT ISSUED IN PU... JANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976
CERTIFICACION EXPEDIDA EN APPLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENNA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976
UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976
CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENCAO ASSINADA EM VIENNA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976
VIYANADA 8 EYLUL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK
IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

1	Stato / Staat / Country / Estado / Κράτος / Staat / Estado / Ülke / Država
2	Servizio dello stato civile / Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική Ἀρχή τοῦ (ἢ τῆς ἢ τῶν) / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba
3	Estratto dell'atto di matrimonio n. / Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. / Extract from marriage registration no. / Extracto del acta de matrimonio Núm. / Ἀπόσπασμα ληξιαρχικῆς πράξεως γάμου ἀριθ. / Uittreksel uit de huwelijksakte nr. / Certidão do assento de casamento nº / Evienme sicil omeği No. / Izvod iz matične knjige venčanih br.
4	Data e luogo del matrimonio / Tag und Ort der Eheschliessung / Date and place of the marriage / Fecha y lugar del matrimonio / Χρονολογία καί τόπος τελέσεως τοῦ γάμου / Datum en plaats van huwelijk / Data e lugar do casamento / Evlenme yeri ve tarihi / Datum i mesto zaključenja braka
5	Marito / Ehemann / Husband / Marido / Σύζυγος / Man / Marido / Koca / Muž
6	Moglie / Ehefrau / Wife / Mujer / Γυνή / Vrouw / Mulher / Kari / Žena
7	Cognome prima del matrimonio / Name vor der Eheschliessung / Name the before the marriage / Apellidos antes del matrimonio / Ἐπώνυμον πρό τοῦ γάμου / Naam vóór het huwelijk / Apelidos antes do casamento / Evlenmeden önceki soyadı / Prezime pre zaključenja braka.
8	Nome proprio / Vornamen / Forenames / Nombre propio / Ὀνόματα / Prenomi / Voornamen / Adi / Ime
9	Data e luogo di nascita / Tag und Ort de Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καί τόπος γεννήσεως / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mesto rodjenja
10	Cognome dopo il matrimonio / Name nach der Eheschliessung / Name following marriage / Apellidos después del matrimonio / Ἐπώνυμον μετά τόν γάμον / Naam na het huwelijk / Apelidos depois do casamento / Evlenmeden sonraki soyadi / Prezime posle zaključenja braka
11	Altre enunciazioni dell'atto / Andere Angaben aus dem Eintrag / Other particulars of the registration / Otros datos del acta / Ἕτερα ἀναφερόμενα τῆς πράξεως / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme ait diğer bilgiler / Drugi podaci iz izvoda
12	Data di rilascio, firma, bollo / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία ἐκδόσεως, ὑπογραφή, σφραγίς / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat.

Ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 7 della presente Convenzione:

— Le iscrizioni sono scritte in caratteri romani di stampa; possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto al quale si riferiscono.

— Le date sono scritte in cifre arabe, indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati da due cifre, l'anno da quattro cifre. I nove primi giorni del mese e i nove primi mesi dell'anno sono designati dalle cifre che vanno dallo 01 allo 09.

— Il nome di ogni luogo che si trovi in uno Stato diverso dallo Stato che ha rilasciato l'estratto deve essere seguito dal nome dello Stato nel quale tale luogo di trova.

— I simboli Mar, Sc, Div. A, D, Dm e Df sono seguiti dalla data e luogo dell'evento. Il simbolo Mar è inoltre seguito da nome e cognome del coniuge.

— Se la formulazione dell'atto non permette la compilazione di una casella o di parte di una casella, queste vengono annullate mediante un tratto

— L'aggiunta di altre caselle o simboli è soggetta al previo accordo della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

ALLEGATO C

FORMULA C

1	STATO: ITALIA ÉTAT:	2	SERVIZIO DELLO STATO CIVILE SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL DE

3	ESTRATTO DELL'ATTO DI MORTE N° EXTRAIT DE L'ACTE DE DÉCÈS N°		
4	DATA E LUOGO DELLA MORTE DATE ET LIEU DU DÉCÈS	Jo / Mo / An	
5	COGNOME NOM		
6	PRENOMI PRÉNOMS		
7	SESSO SEXE		
8	DATA E LUOGO DI NASCITA DATE ET LIEU DE NAISSANCE	Jo / Mo / An	
9	COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE NOM DU DERNIER CONJOINT		
10	PRENOMI DELL'ULTIMO CONIUGE PRÉNOMS DU DERNIER CONJOINT		
		12 PADRE PÈRE	13 MADRE MÈRE
5	COGNOME NOM		
6	PRENOMI PRÉNOMS		
11	DATA DEL RILASCIO. FIRMA E BOLLO DATE DE DÉLIVRANCE SIGNATURE SCEAU	Jo / Mo / An	

SYMBOLES / SIMBOLI / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ /
SYMBOLEN / SIMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI

- Jo Giorno / Jour / Tag / Day / Dia / Ημέρα / Dag / Dia / Gün / Dan
- Mo Mese / Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Maand / Mês / Ay / Mesec
- An Anno / Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Jaar / Ano / Yil / Godina
- M Maschile / Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / Άρρεν / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muški
- F Femminile / Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Θήλυ / Vrouwelijk / Feminino / Kadin / Ženski

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2435):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 1988, con pareri delle commissioni II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 9 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1143):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° luglio 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 novembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1988.

88G0592

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.